

Spettabile
Prosciutterie S.r.l.
Via Gemona n. 47/49
33038 - San Daniele del Friuli (UD)

A mezzo PEC:
prosciutterie.srl@legalmail.it

p.c.
Egregio
Avv. Francesco Ribetti
Esperto nella procedura di
Composizione Negoziata della Crisi
Vicolo delle Acque, 2
33170 - Pordenone (PN)
A mezzo PEC
francesco.ribetti@avvocatipordenone.it

_____, li __/__/____

Oggetto: Accordo di confidenzialità per accesso alla Virtual Data Room (“VDR”)

Egregi Signori,

il sottoscritto _____ nato a _____ il __/__/__, C.F. _____ (il “**Ricevente**”), in qualità di legale rappresentante di _____, con sede in _____, C.F. _____, è interessato a ricevere da Prosciutterie S.r.l., con sede in San Daniele del Friuli (UD), Via Gemona n. 47/49, c.f. e p.i. 01574650303, n. REA UD-181900 (di seguito “**Prosciutterie**” o la “**Società**”) alcune Informazioni Confidenziali (come *infra* definite) in relazione (i) all’“*invito ad offrire e relativa procedura competitiva di selezione per la vendita dell’azienda di proprietà di “Prosciutterie Srl”*” (la “**Procedura di Gara**”) e (ii) all’intero compendio aziendale nella titolarità della Società (il “**Ramo d’Azienda**”).

Il Ricevente prende atto che le Informazioni Confidenziali che la Società e/o i suoi Rappresentanti (come *infra* definiti) potranno comunicare e/o mettere a disposizione dello stesso contengono e/o riflettono informazioni e dati di carattere strettamente privilegiato e confidenziale.

Lo scopo della presente lettera (l’“**Accordo di Confidenzialità**”) è quello di formalizzare l’impegno del Ricevente a: **(i)** mantenere strettamente riservate le Informazioni Confidenziali; **(ii)** trattare le Informazioni Confidenziali che le saranno comunicate secondo i termini e le

condizioni di cui al presente Accordo di Confidenzialità; e **(iii)** astenersi dal porre in essere determinati comportamenti o condotte, secondo quanto di seguito previsto.

1. Definizioni

1.1. “**Informazione Confidenziale**” significa:

- (a) tutte le informazioni di qualsiasi tipo (incluse, a titolo meramente esemplificativo, quelle di carattere legale, tecnico, commerciale, finanziario, contabile e amministrativo) relative alla Società, al Ramo d’Azienda e/o alla Procedura di Gara, indipendentemente dalla modalità di rivelazione e/o comunicazione e/o scambio di tali informazioni e dal supporto utilizzato, nonché dal fatto che queste siano state identificate per iscritto come riservate o confidenziali;
- (b) qualsiasi documento, *file*, dato e/o informazione presente, in qualsiasi momento, nella VDR allestita ai fini della Procedura di Gara;
- (c) tutti i documenti, le analisi, i *report*, gli studi e gli altri documenti che siano stati predisposti e/o elaborati dalla Società e/o dai suoi Rappresentanti (come *infra* definiti), ovvero su commissione degli stessi e che contengano – in tutto o in parte – le informazioni di cui al presente Paragrafo 1.1; e
- (d) il contenuto del presente Accordo di Confidenzialità.

1.2. “**Rappresentanti**” significa, di volta in volta, i *manager*, i dirigenti, i consiglieri, i dipendenti, i consulenti (inclusi i consulenti fiscali, legali, finanziari e contabili) della Società.

2. Obbligazioni

2.1. Con la sottoscrizione del presente Accordo di Confidenzialità il Ricevente si impegna a:

- (a) utilizzare, direttamente o indirettamente, le Informazioni Confidenziali al solo ed esclusivo fine di valutare la partecipazione alla Procedura di Gara e nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* applicabile;
- (b) non rivelare in alcun modo a terzi, in tutto o in parte, le Informazioni Confidenziali di cui sia in possesso. Qualora il Ricevente sia legalmente obbligato a rivelare delle Informazioni Confidenziali per vincoli di legge o regolamento ovvero su legittima richiesta di eventuali Autorità competenti, il Ricevente (sempre che ciò sia possibile in base alla legge applicabile) informerà la Società al fine di permettere alla stessa di adottare gli eventuali accorgimenti che riterrà opportuni;
- (c) proteggere le Informazioni Confidenziali ricevute e garantire che le Informazioni Confidenziali siano archiviate in modo sicuro;

- (d) informare la Società di ogni inadempimento delle obbligazioni previste dal presente Accordo di Confidenzialità di cui il Ricevente sia venuto a conoscenza.
- 2.2. Rimane sin d'ora inteso che gli obblighi di confidenzialità del Ricevente di cui al presente Accordo di Confidenzialità non troveranno applicazione esclusivamente con riferimento alle informazioni:
- (i) che il Ricevente possa dimostrare siano divenute di pubblico dominio prima della data della loro comunicazione ai sensi del presente Accordo di Confidenzialità al Ricevente, o siano divenute di pubblico dominio dopo tale data per cause non imputabili al Ricevente;
 - (ii) di cui sia richiesta la divulgazione da una disposizione di legge, regolamento ovvero per ordine dell'autorità giudiziaria o di un'altra competente autorità;
 - (iii) di cui la Società abbia preventivamente autorizzato per iscritto la divulgazione.
- 2.3. Il Ricevente prende espressamente atto che né la Società né i suoi Rappresentanti rilasciano alcuna dichiarazione e garanzia circa la correttezza, completezza, accuratezza e veridicità delle Informazioni Confidenziali.
- 2.4. Resta sin d'ora inteso che il Ricevente sarà responsabile nei confronti della Società degli eventuali danni che la stessa dovesse sostenere e/o subire quale conseguenza diretta della violazione degli obblighi contenuti nel presente Accordo di Confidenzialità.
- 2.5. La sottoscrizione del presente Accordo di Confidenzialità e l'accesso alla VDR non comportano in capo al Ricevente alcuna obbligazione di partecipare alla Procedura di Gara e/o formulare offerte per l'acquisto del Ramo d'Azienda.
- 2.6. Entro 10 (dieci) giorni lavorativi da una richiesta scritta dalla Società, il Ricevente distruggerà (come tecnicamente possibile) tutte le copie dei documenti o altri supporti in suo possesso contenenti le Informazioni Confidenziali.
- 2.7. In riferimento ai dati personali (*i.e.* qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile) eventualmente coinvolti nell'ambito della trasmissione delle Informazioni Confidenziali dalla Società al Ricevente, le parti si impegnano a rispettare debitamente tutti gli obblighi sanciti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati" (in appresso il "**GDPR**"), dal Decreto Legislativo 196/2003, come successivamente modificato e integrato (il "**Codice Privacy**") e da ogni altra normativa nazionale ed europea di volta in volta applicabile concernente la protezione dei dati personali (complessivamente la "**Normativa Privacy**"). Le parti si impegnano altresì a trattare i dati personali per l'esclusivo scopo di eseguire l'Accordo e limitatamente alla sua durata.

3. Miscellanea

- 3.1. Il Ricevente si impegna a mantenere il contenuto del presente Accordo di Confidenzialità strettamente riservato.
- 3.2. Il mancato esercizio o ritardo nell'esercizio di qualunque diritto, facoltà o privilegio di cui al presente Accordo di Confidenzialità non implicherà una rinuncia agli stessi, così come l'esercizio singolo o parziale di tale diritto, facoltà o privilegio, non impedirà alcun ulteriore esercizio degli stessi, né l'esercizio di alcun diritto di cui al presente Accordo di Confidenzialità.
- 3.3. Gli impegni assunti con il presente Accordo di Confidenzialità cesseranno di avere efficacia decorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla data di eventuale completamento della Procedura di Gara ovvero dalla data in cui sia comunicato per iscritto che non si procederà con la cessione del Ramo d'Azienda, salva eventuale proroga scritta.
- 3.4. Nessuna modifica, variazione o risoluzione del presente Accordo sarà valida o vincolante, se non convenute per iscritto e non sottoscritte dalle parti del presente Accordo di Confidenzialità.
- 3.5. Qualora qualsiasi clausola del presente Accordo di Confidenzialità dovesse essere ritenuta nulla o invalida, tale vizio non comporterà l'invalidità delle restanti clausole dell'Accordo di Confidenzialità che, pertanto, continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia. Al riguardo, le parti del presente Accordo di Confidenzialità si impegnano a negoziare in buona fede la modifica o la sostituzione della suddetta clausola nulla o invalida con un'altra clausola che mantenga inalterato l'equilibrio del presente Accordo di Confidenzialità.
- 3.6. Il presente Accordo di Confidenzialità e le obbligazioni non contrattuali derivanti dal medesimo sono sottoposti alla legge italiana, ogni controversia che dovesse insorgere in merito allo stesso sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Tribunale di Udine.
- 3.7. Qualsiasi comunicazione dovuta o prevista dal presente Accordo di Confidenzialità dovrà essere fatta a mezzo posta elettronica certificata e/o tramite posta elettronica con conferma di ricezione e lettura, come segue:

(i) se al Ricevente:

PEC: _____

e-mail: _____

(ii) se alla Società:

Prosciutterie S.r.l.

Via Gemona n. 47/49

33038 - San Daniele del Friuli (UD)

PEC: prosciutterie.srl@legalmail.it

Alla c.a. del legale rappresentante Carlo Dall’Ava
o al diverso indirizzo che venisse notificato da una parte all’altra ai sensi del presente
Paragrafo 3.7.

* * *

Distinti Saluti,

* * *

L’avvenuta ricezione, da parte del Ricevente, della “*ricevuta di avvenuta consegna*” a mezzo
PEC (dall’indirizzo prosciutterie.srl@legalmail.it) del presente Accordo di Confidenzialità
debitamente siglato equivarrà ad accettazione da parte della Società.